



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Direzione Generale per il Personale Scolastico

VISTO il R.D. 8 agosto 1924, n. 1534;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577;

VISTO il D.P. R. 25 novembre 1983, n. 1006;

VISTA la legge 16 febbraio 1987, n. 46;

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 in particolare l'art. 142;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, in particolare l'art. 21;

VISTO il D.P. R. 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art. 3;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la Direttiva ministeriale n. 90 del 1° dicembre 2003, concernente le procedure per l'accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola;

VISTO il D.L.vo 19 febbraio 2004 n. 59 di definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 53/03;

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede al comma 4, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Direzione Generale per il Personale Scolastico

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo" ai sensi dell'art. 64, comma 4, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 2007, recante "Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Indicazioni per il curriculum", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2007 – Serie generale;

VISTO l'atto di indirizzo emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'8 settembre 2009 recante i criteri generali per armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione ai sensi dell'art. 64 della normativa sopra citata, nel quale si fa esplicito riferimento anche ai modelli organizzativi della scuola dell'infanzia promossi da Maria Montessori;

VISTA la convenzione di durata triennale, stipulata il 20 luglio 2010 fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Opera Nazionale Montessori;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 53 del 14 giugno 2012, in particolare titolo 1°, art. 4, comma 10;

RITENUTO di dover stipulare una nuova Convenzione con l'Opera Nazionale Montessori, essendo la precedente scaduta, per la realizzazione dello specifico metodo didattico differenziato, ai sensi dell'art. 142 del citato D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297;

R
BS



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Direzione Generale per il Personale Scolastico

TRA
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
E
IL PRESIDENTE DELL'ENTE MORALE
"OPERA NAZIONALE MONTESSORI"

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – ISTITUZIONE DI SCUOLE SECONDO IL METODO MONTESSORI

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono istituire sezioni di scuola dell'infanzia e classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori.
2. Il Collegio dei docenti, sulla base di una specifica richiesta da parte delle famiglie, elabora il Piano dell'offerta formativa della scuola tenendo conto di un apposito progetto educativo "Montessori". Il Piano, così integrato, è soggetto all'approvazione del Consiglio di Circolo o d'Istituto.
3. – Il Dirigente scolastico, a progetto approvato, nel novero delle classi autorizzate e dell'assegnazione di personale docente munito dello specifico titolo di specializzazione, avvia il funzionamento delle relative sezioni o classi ad indirizzo didattico differenziato provvedendo a dotarsi delle attrezzature e del materiale per la realizzazione del metodo Montessori.
4. L'Opera Nazionale Montessori e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite il proprio sistema informativo e il coinvolgimento degli Uffici scolastici regionali, provvederanno ad istituire un apposito elenco da aggiornare per ciascun anno scolastico contenente i nominativi delle scuole per l'infanzia e di istruzione primaria, anche nell'ambito degli istituti comprensivi, dove sono istituite sezioni o classi secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori, con l'indicazione del nominativo del docente in possesso del titolo di specializzazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Direzione Generale per il Personale Scolastico

Art. 2 – GLI INSEGNANTI PREPOSTI ALLE SEZIONI E CLASSI A METODO DIFFERENZIATO

1. – Alle sezioni e classi, di cui al precedente art. 1, sono assegnati insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica "Montessori", conseguito al termine della frequenza di uno specifico corso, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. – Per l'assegnazione di insegnanti di sostegno alle sezioni e classi che attuano il metodo didattico Montessori, in cui siano presenti bambini ed alunni diversamente abili, è richiesto il possesso sia del diploma di differenziazione didattica "Montessori" sia il titolo di specializzazione per il sostegno.
3. L'insegnante in servizio in sezione o classe che attua il metodo "Montessori", anche se a tempo determinato, è tenuto a curare la specifica formazione in servizio, nel quadro dei criteri di cui al successivo art. 3.
4. Il personale di nuova assunzione curerà nell'anno di formazione l'approfondimento nel metodo, sulla base di specifici criteri e progetti concordati tra il dirigente scolastico e gli esperti dell'assistenza tecnica di cui al successivo articolo.

Art. 3 – ASSISTENZA TECNICA

1. L'Opera Nazionale Montessori è tenuta a prestare assistenza tecnica alle scuole che applicano il metodo "Montessori" per il necessario sostegno didattico metodologico per quanto attiene sia alla formulazione dello specifico progetto educativo montessoriano, sia alle pratiche educative del metodo stesso in relazione ai diversi momenti della vita scolastica.
2. L'Opera Nazionale Montessori è tenuta inoltre a prestare consulenza alle istituzioni scolastiche ai fini della più proficua applicazione del metodo.

Art. 4 – SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL PENSIERO DI MARIA MONTESSORI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Direzione Generale per il Personale Scolastico

L'Opera Nazionale Montessori e il Ministero potranno organizzare incontri, seminari e convegni sia a livello locale che nazionale, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione del pensiero e del metodo d'insegnamento di Maria Montessori, per garantirne l'autentica interpretazione. Inoltre potranno mettere allo studio sperimentazioni, da attuarsi ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 275/99, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e/o progetti didattici riguardanti ambiti disciplinari di particolare interesse.

Art. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di tre anni, fatte salve eventuali innovazioni ordinamentali che ne richiedano la revisione.

Roma, li...1...9...6...8...2013

Il Direttore Generale
Ordinamenti Scolastici
Carmela Palumbo

Il Direttore Generale
Personale Scolastico
Luciano Chiappetta

Il Presidente
Opera Nazionale Montessori
Benedetto Scoppola